

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per l'acquisto di prodotti riciclati e imballaggi

di Gennaro Napolitano

Tra le nuove **agevolazioni** previste dalla **Legge di bilancio 2019** figura il **credito d'imposta** in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto** di particolari tipologie di **prodotti riciclati** e di **imballaggi** ([articolo 1, commi da 73 a 77, L. 145/2018](#)).

In particolare, a tutte le **imprese** che acquistano **prodotti** realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata** degli **imballaggi in plastica** ovvero acquistano **imballaggi biodegradabili** e **compostabili** (secondo la normativa UNI EN 13432:2002, recante "*Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione*") o derivati dalla **raccolta differenziata** della **carta** e dell'**alluminio** è riconosciuto, per gli anni **2019** e **2020**, un **credito d'imposta** nella misura del **36%** delle spese sostenute e documentate.

Per espressa previsione normativa, la **ratio** dell'agevolazione va ravvisata nell'intento del legislatore di **incrementare** il **riciclaggio** delle **plastiche miste** e degli **scarti non pericolosi** dei **processi di produzione industriale** e della lavorazione di selezione e di **recupero** dei **rifiuti solidi urbani**, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché di **ridurre** l'**impatto ambientale** degli **imballaggi** e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Secondo quanto stabilito dai [commi 74 e 75](#) della disposizione in esame, il **credito d'imposta**:

- è riconosciuto fino a un **importo massimo annuale** di **000 euro** per **ciascun beneficiario** (nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021),
- deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta** in cui è stato **riconosciuto**,
- **non concorre** alla formazione del **reddito**,
- **non concorre** alla formazione della **base imponibile** dell'imposta regionale sulle attività produttive (**Irap**),
- **non rileva** ai fini del **rapporto** di cui agli articoli [61](#) e [109, comma 5, Tuir](#) in materia di **deducibilità** degli **interessi passivi** nonché delle **spese** e degli altri **componenti negativi** (diversi dagli interessi passivi),
- è **utilizzabile** solo in **compensazione** mediante l'utilizzo del **modello F24**, da presentare **esclusivamente** attraverso i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il **rifiuto** dell'operazione di versamento,
- è **utilizzabile** a partire dal **1° gennaio** del periodo d'imposta **successivo** a quello in cui sono stati effettuati gli **acquisti** dei prodotti ammessi all'agevolazione,
- **non è soggetto** al **limite** annuale di **250.000 euro** relativo all'utilizzo dei crediti

d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi (limite previsto dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#)).

Si prevede che i **fondi** occorrenti per la regolazione contabile delle **compensazioni** effettuate in sede di utilizzo del *tax credit* siano stanziati su un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "*Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio*".

Con un successivo **decreto ministeriale**, da adottare entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, saranno definiti i seguenti **aspetti applicativi**:

- i **requisiti tecnici** e le **certificazioni** idonee ad attestare la **natura ecosostenibile** dei **prodotti** e degli **imballaggi** alla luce della vigente normativa europea e nazionale
- i **criteri** e le **modalità** di **applicazione** e di **fruizione** del **credito d'imposta**, anche per garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati dal legislatore.

Per effetto dell'introduzione dell'agevolazione in esame, viene **soppressa l'autorizzazione di spesa** di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 prevista dalla Legge di bilancio 2018 ([articolo 1, comma 97, L. 205/2017](#)). Quest'ultima, infatti, aveva introdotto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un *bonus* "analogo" a quello in parola, riconoscendo alle imprese che avessero acquistato prodotti realizzati con materiali derivati da **plastiche miste**, provenienti dalla **raccolta differenziata** degli **imballaggi in plastica** o da selezione di **rifiuti urbani residui**, un credito d'imposta del 36% delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Anche questo *tax credit* era finalizzato a incrementare il **riciclaggio** delle **plastiche miste** e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico. La definizione delle relative modalità di applicazione e di fruizione era demandata a un successivo decreto ministeriale che, però, **non è stato mai emanato**.

Il legislatore, quindi, ha riproposto il credito d'imposta estendendo il relativo ambito di applicazione anche all'acquisto di **imballaggi biodegradabili e compostabili**. Di conseguenza, il "vecchio" *tax credit* deve ritenersi implicitamente **sostituito** da quello previsto dalla **Legge di bilancio 2019** e i risparmi di spesa derivanti dalla ricordata soppressione dell'autorizzazione di spesa (che, appunto, avrebbe dovuto finanziare il bonus dello scorso anno) sono destinati alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del nuovo credito d'imposta.



**ec Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)